



1065/21
5217/18
N. _____
N. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona della **dott.ssa Paola Liaci** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.5217 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018,

PROMOSSA DA

██████████ (C.F. ██████████) rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitale (C.F. VTLVCN54T18C424P) procuratore domiciliario

attore-opponente

NEI CONFRONTI DI

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (C.F. 13756881002), rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████
██████████, procuratrice domiciliataria

convenuta-opposta

E DI

Ministero della Giustizia, (C.F. 80012570752), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce (C.F.80018710758) elettivamente domiciliata presso gli Uffici di Lecce

convenuto-terzo chiamato

OGGETTO: Opposizione a preavviso di fermo amministrativo. Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.02.2021.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.12.2018 ██████████ ha proposto opposizione al preavviso di fermo amministrativo n.02480201800000202000 emesso da Agenzia delle

Entrate Riscossione lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato per assunta violazione di legge, ovvero per non essergli stato notificato, successivamente alla notifica della cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo avvenuta in data 15.09.2019, intimazione ad adempiere entro i cinque giorni, nonché per inesistenza del debito, vuoi perché parte del credito portato nella cartella di pagamento sottesa al preavviso di fermo impugnato è stato estinto con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce datata 12.09.2017, vuoi perché la cartella risultava sospesa in relazione al credito delle spese processuali, vuoi perché la richiesta delle somme richieste dalla cassa depositi e prestiti non sono dovute atteso che la sentenza di condanna penale non ha prescritto la condanna delle stesse. Con l'atto introduttivo l'opponente ha quindi chiesto che sia accertato che non è debitore della somma pretesa da Agenzia delle Entrate Riscossione a titolo di multe e ammende, spese processuali e somme da corrispondere per cassa depositi e prestiti, che venga dichiarata l'illegittimità della procedura di fermo amministrativo promossa a suo carico e che la convenuta-opposta Agenzia delle Entrate Riscossione sia condannata al risarcimento per lite temeraria, oltre che alla rifusione delle spese e competenze di causa.

Con comparsa di costituzione e risposta del 04.03.2019 nel giudizio de quo si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto la chiamata in causa del Ministero della Giustizia, autorizzata dalla Presidente della Sezione Civile con provvedimento del 05.03.2019, ed il rigetto dell'opposizione per intempestività della proposizione, quindi che venga dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero di essere manlevato dall'ente creditore in caso di accoglimento dell'opposizione, con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze di causa da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Nel giudizio si è costituito anche il terzo chiamato Ministero della Giustizia che, preliminarmente, ha chiesto che venga disposta la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva e di contraddittorio, e, in subordine, che l'opposizione sia rigettata perché infondata, con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa all'udienza del 11.02.2021, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore-opponente risulta ammissibile e fondata, pertanto, va accolta.

Destituita di fondamento risulta l'eccezione di illegittimità dell'atto impugnato per assunto vizio procedimentale sollevata dall'attore-opponente alla luce di quanto



disposto dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.26921/2020 secondo cui *“il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati, come il fermo stesso, è un atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell’Amministrazione finanziaria, atto che non è inserito nella sequenza procedimentale dell’espropriazione forzata, di talchè il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere previsto dall’art. 50 del D.P.R. n.602 del 1973, applicabile solo nel caso di esecuzione forzata”*.

Analogamente infondata appare l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione per intempestività sollevata dall’agente della riscossione. A riguardo rileva che se pur è vero che il contribuente a cui è stata notificata una cartella di pagamento, laddove contesti la debenza del credito, ha l’onere di proporre l’opposizione entro termini perentori prestabiliti e differenti in relazione alla natura del credito, sicchè in caso di mancata opposizione si determina l’incontestabilità del credito per ragioni di merito e la definitività del titolo, è altresì vero che è ammessa l’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo in presenza di vizi sopravvenuti alla formazione della cartella sottesa come ad esempio l’omessa notifica della cartella stessa, la prescrizione del credito, l’avvenuto pagamento del debito o l’intervenuta sospensione e/o sgravio del debito, come verificatosi nel caso de quo.

Dall’esame degli atti di causa si evince inconfutabilmente che l’opponente non è debitore delle somme portate dalla cartella di pagamento, se non nel limite di € 1.500,00 per cassa depositi e prestiti, dal che ne deriva l’invalidità del preavviso di fermo opposto.

Sul punto relativo all’incidenza che il vizio parziale dell’atto di preavviso di fermo amministrativo, consequenziale all’inesistenza di parte del credito portato dalla cartella di pagamento posta alla sua base, possa interessare l’atto nella sua interezza, questo giudice condivide a pieno la pronuncia del Tribunale di Frosinone sent. n.110/2020, secondo cui *“... il provvedimento di fermo amministrativo è per sua natura analogo all’atto di precetto nell’ambito del processo di esecuzione civile e come tale deve essere considerato nella sua interezza, sicché il vizio, anche parziale dello stesso, travolge l’intero atto. Ciò anche alla luce di quanto statuito dalla giurisprudenza dei giudici tributari, richiamata anche dal Giudice di prime cure, secondo i quali “considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità di una delle*



cartelle sulle quali è fondato l'atto non può che invalidarlo nella sua interezza" (cfr. Comm. Trib. Milano sent. n. 3958/35/2016).


Fondata, per quanto di ragione, appare anche la richiesta di risarcimento danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. che vieta espressamente l'uso dell'azione e della difesa in giudizio in presenza degli elementi soggettivi della colpa grave e del difetto della normale diligenza, per aver posto in essere un atto afflittivo e non aver provveduto all'annullamento formale dello stesso malgrado ne sia stata fatta esplicita richiesta dal contribuente a riscontro dell'illegittimità dell'atto stesso.

A riguardo rileva il costante ed maggioritario orientamento della Suprema Corte che qualifica la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. quale ipotesi speciale della responsabilità aquiliana prevista nell'art. 2043 c.c. Sul punto, infatti, *"le ipotesi di responsabilità configurata dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi e prescindendo dal terzo comma di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quelle generali previste dall'art. 2043 c.c. e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dal peculiare fatto illecito dannoso, rappresentato da una condotta processuale (consistente per quanto riguarda la fattispecie di cui dall'art.96 c. 1 c.p.c. nell'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave). Ne consegue che, non essendo possibile il concorso tra la fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all'art. 96 c.p.c., il danno risarcibile alla scorretta condotta processuale è soggetto esclusivamente alla disciplina di cui all'art. 96 c.p.c."* (Cass. Civ. ord. n.12029/2017; conf. Cass. Civ. sent. n. 5069/2010; Cass Civ. sent. n. 16308/2007).

Dalla qualificazione della responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. quale fattispecie speciale della responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c., ne deriva che, per giurisprudenza consolidata, il danneggiato che richiede il risarcimento deve dare prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, del nesso di causalità tra l'evento ed il danno, dell'entità in termini di lucro cessante e danno emergente e dell'imputabilità dello stesso in capo al danneggiante.

Alla luce di quanto anzidetto questo giudice ritiene di dover rigettare la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dall'attore-opponente per non esserne stata data idonea prova.

Meritevole di accoglimento è, invece, la richiesta risarcitoria nei termini di cui all' art. art. 96 comma 3 c.p.c. e nella misura che questo giudice liquida in via equitativa, come



da dispositivo, ritenendo di qualificare la conseguenziale condanna, quale *“sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 commi 1 e 2 c.p.c., e con queste cumulabili – con finalità deflative del contenzioso – alla repressione dell’abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell’elemento soggettivo del dolo e della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo” quale l’aver agito o resistito pretestuosamente”* (Cass Civ. sent. n.27623/2017).

In merito all’individuazione del convenuto-opposto responsabile rileva che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, Agenzia delle Entrate, così come, prima della sua costituzione, tutte le società di riscossione delle entrate della P.A., nell’espletamento di quelle che sono le funzioni ed i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti ed, in particolare, l’attività di riscossione mediante ruolo, è tenuta ad operare secondo i principi di correttezza e buona fede, nonché di prudenza ed imparzialità, sì da poter subire l’imputazione della responsabilità qualora adotti o dia esecuzione ad un atto illegittimo. Per altro occorre tener conto che l’ente della riscossione dall’emissione dei ruoli è l’unico soggetto abilitato alla riscossione, essendo esclusa definitivamente ogni forma di controllo e/o ingerenza sulla procedura da parte dell’ente creditore.

In virtù di quanto anzidetto è dato, pertanto, ritenere che nel caso de quo l’unica responsabile dei danni procurati all’attore-opponente sia la convenuta-opposta Agenzia delle Entrate Riscossione, avendo la stessa evidentemente posto in essere una condotta che non rispecchia i su richiamati principi. Dagli atti di causa si evince, infatti, che Agenzia delle Entrate Riscossione, benchè edotta dell’intervenuta ordinanza di estinzione della pena e di remissione del debito, nonché della sospensione della parte inerente le spese. per esserle stata comunicata dall’Ufficio Recupero Crediti Penale del Tribunale di Firenze, non ha provveduto allo sgravio/annullamento della cartella di pagamento, sollecitata per altro anche dall’attore-opponente.

L’ammissibilità e la fondatezza della domanda dell’attore-opponente comporta la condanna della convenuta-opposta Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell’attore-opponente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da [REDACTED] contro Agenzia delle Entrate Riscossione così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del preavviso di fermo amministrativo n.02480201800000202000;
- 2) condanna Agenzia delle Entrate Riscossione al risarcimento da responsabilità aggravata ex art. 93 co.3 c.p.c. in favore dell'attore-opponente [REDACTED] che liquida, in via equitativa, nella misura di € 2.000,00 oltre interessi dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 3) condanna la convenuta-opposta Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento in favore dell'attore-opponente delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi € 2.764,00 di cui € 264,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge.
- 4) compensa integralmente le spese e competenze di causa tra Agenzia delle Entrate Riscossione e il Ministero della Giustizia.

Brindisi, 12.07.2021

Il Giudice
(Dott.ssa Paola Liaci)

TRIBUNALE DI BRINDISI
DEPOSITATO IN CONCESSIONE
[REDACTED]

TRIBUNALE DI BRINDISI
Depositato in Cancelleria



Brindisi, 15/07/2021

TRIBUNALE DI BRINDISI
DEPOSITATO IN CONCESSIONE
[REDACTED]